



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **264** del 17/11/2017

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Bari – Sezione IV Civile – n. 4575 del 13.09.2016



## RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in una obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, co. 1 lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito derivante da sentenza esecutiva.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documenti acquisiti anche dalla competente Avvocatura regionale, emerge quanto segue.

Con nota del 15 settembre 2016, l'Avv. Guido Sorice, in qualità di difensore della Regione Puglia nel giudizio instaurato sin dall'anno 2003 presso il Tribunale di Bari dal Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro (Conscoop) capogruppo dell'Associazione di imprese, con sede legale in Forlì, aggiudicataria dei lavori relativi al 1° Programma Pluriennale "Progetto Speciale Taranto" – Impianti di depurazione dei Comuni di San Giorgio Jonico, Carosino, Roccaforzata, Montemesola e Monteparano, nel dare conto che era intervenuta sentenza n.4575/2016 emessa dalla Sezione Quarta Civile del Tribunale Ordinario di Bari comunicava che aveva provveduto a richiedere al legale di controparte di predisporre apposita nota contenente la quantificazione delle somme dovute dalla Regione evitando di formalizzare azioni esecutive in danno dell'Amministrazione Regionale.

Con nota prot. n.6522 del 16 novembre 2016 la Sezione Risorse Idriche rappresentava al citato legale e all'Avvocatura Regionale che non risultava pervenuta alcuna comunicazione nei sensi anzidetti.

Con successiva comunicazione prot. n.131 del 5 gennaio 2017, la Sezione Risorse Idriche interessava direttamente il legale di controparte, Avv. Rosa Volse, rappresentando che gli atti di pagamento, attraverso la legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sarebbero stati effettuati nell'esercizio finanziario 2017. Con la stessa nota si interessò il predetto Avv. Volse perché, ai fini di consentire la predisposizione dei conseguenti atti amministrativi, trasmettesse il prospetto degli importi dovuti dalla Regione.

Sono, quindi, seguiti solleciti promossi dal Servizio Risorse Idriche in data 4 e 11 maggio 2017 oltre ad un ulteriore formale sollecito con prot. n.5036 del 13 giugno 2017.





Con mail dell'Avvocatura Regionale del 19 giugno 2017 si è dato conto del fatto che la sentenza di cui trattasi era stata notificata con la formula esecutiva in data 13 giugno 2017; si rilevava, inoltre, che la nota datata 16 maggio 2017 con cui l'Avv. Rosa Volse aveva trasmesso la specifica delle somme da liquidare in favore della ConsCoop, non era pervenuta alla Sezione Risorse Idriche perché trasmessa ad un errato indirizzo di posta elettronica.

Quest'ultima, tuttavia, acquisita agli atti solo successivamente, veniva rimessa con prot. n.5473 del 23 giugno 2017, alle valutazioni dell'Avv. Sorice e dell'Avvocatura Regionale perché si esprimessero i rispettivi appositi cenni di condivisione. Tanto, ai fini dell'avvio del successivo iter amministrativo per la liquidazione dell'importo statuito nella sentenza di cui trattasi.

Con comunicazione del 26 giugno 2017, l'Avv Sorice faceva pervenire all'Ufficio un diverso conteggio delle somme dovute dalla Regione per la sentenza in parola rispetto a quello inviato da controparte.

In particolare, si è rappresentato che il procedimento di primo grado conclusosi con la sentenza n.4575/16, aveva ritenuto fondate solo alcune delle domande attoree (relative alle riserve, alla restituzione di €4.681,93 per svincolo ritenute di garanzia ed in aggiunta alla somma di €108.894,19 già riconosciuta e liquidata con ordinanza ex art.186 ter c.p.c.) e aveva così deciso ".....ogni altra domanda ed eccezione rigettata così provvede: .....**condanna la Regione Puglia al pagamento in favore del Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. della somma complessiva di €163.605,40 oltre interessi come per legge (detratte eventuali somme già corrisposte in corso di causa) e spese giudiziali che si liquidano in €12.950,00 oltre rimborso spese generali, CAP e IVA**".

L'Avv. Sorice, quindi, evidenziava che "secondo quanto statuito dal Tribunale di Bari, alla sorte capitale complessiva di €163.605,40, oltre interessi come per legge" dal dì della domanda posta a carico della Regione Puglia in favore della Cons. Coop., andava sottratta la somma già pagata dalla Regione in corso di causa.

Pertanto, lo stesso avvocato precisava che la Regione ha già opportunamente pagato all'attrice Cons. Coop., in virtù dell'Ordinanza ex art.186 ter c.p.c. del 9 marzo 2005, e con propria Determinazione Dirigenziale n.172 del 20 ottobre 2014, la complessiva somma di €149.687,48, così composta:

- €108.894,19 di sorte capitale e **quindi effettivamente da sottrarre alla sorte capitale complessiva riconosciuta dal Tribunale di €163.605,40;**
- €26.547,81 per interessi legali dalla data della domanda **quindi interessi già integralmente pagati dalla Regione Puglia sulla quota parte di sorte capitale di €108.894,19 dal dì della domanda al soddisfo;**
- €14.245,48 per competenze legali, accessori di legge e registrazione Ordinanza 186 ter c.p.c..

L'Avv. Sorice, aggiungeva, inoltre, con la citata comunicazione del 26 giugno 2017 che, a suo parere, gli interessi come per legge di cui al dispositivo della Sentenza in parola non potevano che essere gli interessi al tasso legale sulla sorte capitale liquidata ed ancora dovuta, maturati dal dì della domanda (9 ottobre 2003) sino al soddisfo; ritenendo altresì qualsivoglia eventuale diversa tipologia di interessi imprecisa e non rispondente a quanto statuito dal Tribunale di Bari, predisponendo apposito conteggio delle somme dovute dalla Regione per la Sentenza di cui trattasi, contenuto nel prospetto che segue.





CAUSALE	COMPETENZE	SPESE
a) Sorte Capitale liquidata in Sentenza (€163.605,40) al netto delle somme già corrisposte (€108.894,19) in virtù dell'Ordinanza ex art.186 ter c.p.c.	€54.711,21	€ 0
b) Interessi come per legge maturati dalla domanda (9.10.2003) ad oggi sulla sorte capitale così comedisposto in Sentenza (pari a complessivi €42.460,00 di interessi legali maturati su €163.605,40) al netto della quota di interessi legali (€26.547,81) già corrisposti assieme alla sorte capitale e accessori di Legge con il pagamento dell'Ordinanza ex zrt.186 ter c.p.c. di cui alla Determinazione Dirigenziale n.172 del 20 ottobre 2014	€15.912,19	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€70.623,40</b>	<b>€ 0</b>
c) Spese giudiziali liquidate in Sentenza	€12.950,00	€ 0
• Rimborso Spese Generali 15%	€ 1.945,50	€ 0
• C.A.P. 4% (su €14.892,50)	€ 595,70	€ 0
• I.V.A. 22% (su 15.488,20)	€ 3.407,40	€ 0
• Spese registrazione sentenza	.....€ 0	€200,00
• Spese richiesta copie esecutive sentenza	€ 0	€ 26,94
<b>TOTALE</b>	<b>€18.898,60</b>	<b>€226,94</b>
<b>Totale Complessivo( €70.623,40+ €18.898,60 + €226,94)</b>	<b>€89.748,94</b>	

Dette considerazioni proposte dall'Avv. Sorice sono state, quindi, rappresentate all'Avv. di controparte, Rosa Volse, con prot. n.6491 del 14 luglio 2017 ai fini dell'acquisizione del prodromico assenso che avrebbe consentito l'avvio dell'iter amministrativo per la liquidazione del pagamento di cui trattasi dando finalmente esecuzione alla citata sentenza.

Con comunicazione del 18 luglio 2017, acquisita al protocollo in arrivo della Sezione Risorse Idriche al n.6890 del 25 luglio 2017, l'Avv. Volse nel chiarire le ragioni che determinavano una richiesta maggiore di interessi moratori rispetto a quelli quantificati dall'Avv. Sorice, evidenziava, in particolare, che i citati interessi dovessero essere calcolati ai sensi dell'art.35 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. n.1063/1962 in applicazione del quale erano stati quantificati in complessivi €41.788,67.

Il difensore della Regione, invece, riteneva che nel caso di specie, atteso il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Bari, che si riferiva agli "interessi come per legge" questi





dovessero necessariamente essere “gli interessi a tasso legale” la cui applicazione determinava, appunto, un importo pari ad €15.912,19.

Sulla predetta comunicazione dell'Avv. Volse è stato richiesto, con prot. n.6931 del 25 luglio 2017 della Sezione Risorse Idriche, il rispettivo parere dell'avvocato difensore della Regione e della stessa Avvocatura Regionale.

L'Avv. Sorice con nota del 7 agosto 2017 acquisita al protocollo in arrivo della Sezione Risorse Idriche al n.7498 del 18 agosto 2017 pur ritenendo che ogni eventuale dubbio in merito potesse essere definitivamente ed ufficialmente fugato non da scelte discrezionali ma bensì solo da un'ulteriore pronuncia dell'Autorità Giudiziaria in eventuale giudizio di gravame che controparte potrebbe proporre nel caso in cui ritenesse non corretto il pagamento eseguito in suo favore da parte della Regione Puglia, ha confermato il precedente parere espresso nella comunicazione del 26 giugno 2017 secondo il quale gli interessi devono essere quantificati secondo il “tasso legale”.

Con mail certificata del 7 settembre 2017, l'Avvocatura Regionale ha condiviso *per relationem* i due citati pareri espressi sulla questione dall'Avv. Guido Sorice.

Deve riferirsi, inoltre, che con comunicazione prot. n.9046 dello scorso 5 ottobre 2017, la Sezione Risorse Idriche ha dato conto ai soggetti interessati dell'avvenuta predisposizione dello schema del disegno di legge per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza in questione evidenziando che lo stesso schema era stato trasmesso in Ragioneria per le necessarie e prodromiche operazioni contabili.

Nei giorni successivi è, tuttavia, pervenuta ulteriore nota dell'Avv. Rosa Volse con cui pur confermando il conteggio dallo stesso Studio effettuato circa gli interessi dovuti dalla Regione in forza della citata sentenza, ha rappresentato la disponibilità della Società ConsCoop ad una composizione bonaria della insorta nuova questione, accettando il pagamento, a titolo di interessi, dell'importo ridotto ad €25.000,00= rispetto alla somma inizialmente richiesta pari ad €41.518,86 e, comunque, in misura superiore a quella quantificata dall'Avv. Sorice in complessivi €15.912,19=.

Su detta ultima proposta è intervenuta la nota dell'Avv. Sorice del 10 ottobre 2017 con cui è stato espresso il parere favorevole ad un bonario componimento della controversia secondo la proposta transattiva avanzata dall'Avv. Volse.

Sullo stesso punto è stata investita l'Avvocatura Regionale perché esprimesse indirizzo dirimente sulla questione; quest'ultima, con mail certificata del 25 ottobre 2017, ha comunicato di riportarsi alle conclusioni del legale di fiducia della Regione Puglia nel giudizio di cui trattasi in ragione dei vantaggi esplicitati nell'ultimo capoverso del parere favorevole dallo stesso espresso.

Tutto ciò riferito, occorre procedere, al fine di evitare eventuali ulteriori azioni legali da parte della CONSCOOP e conseguente aggravio di ulteriori e maggiori oneri sul bilancio regionale:

- al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € **98.833,71=** di cui € **54.711,17** (cinquantaquattromilasettecentoundici euro e diciassette centesimi) quale sorte capitale, € **25.000,00** (venticinquemila euro) quale quota interessi come - per legge, € **19.122,54** (diciannovemilacentotidue euro e cinquantaquattro centesimi) quali spese legali e giudiziali così come liquidate in sentenza;
- al finanziamento del debito di cui all'art.1 si provvede mediante imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1 previa variazione del bilancio del



corrente esercizio, in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, Capitolo 1110090 "fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" per l'importo di € 54.711,17 e contestuale variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa del capitolo 1318 "spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 – Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" nel modo seguente:


- -per l'importo di € 54.711,17= Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1318 "spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 – Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- - per l'importo di € 25.000,00= Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1315 "oneri per ritardati pagamenti – Quota interessi";
- - per l'importo di € 19.122,54= quali "oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali", Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1317.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si procederà con determinazione del dirigente della Sezione Risorse Idriche.

Il dirigente della Sezione Risorse Idriche  
dott. Luca Limongelli



L'Assessore  
Arch. Anna Maria Curcuruto





4.

Legge regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza del  
Tribunale di Bari IV Sezione Civile n. 4575/2016 del 13.09.2016

Art. 1

(riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/2011)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 4575 del 13.09.2016 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione IV Civile - dell'importo complessivo di € 98.833,71= è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede mediante imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, previa variazione del bilancio del corrente esercizio in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, Capitolo 1110090 "fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" per l'importo di € **54.711,17=** e contestuale variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa del capitolo 1318 "spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 – Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" nel modo seguente:

- -per l'importo di € **54.711,17=** Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1318 "spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 – Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- - per l'importo di € **25.000,00=** Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1315 "oneri per ritardati pagamenti – Quota interessi";
- - per l'importo di € **19.122,54=** quali "oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali", Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1317.